

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

### PREMESSO

- a. che con nota acquisita al prot. 341695 del 12/05/2017 la società Ri.Genera s.r.l. ha presentato, allo Staff 50.17.92 – Valutazioni Ambientali, istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale per l’ampliamento dell’impianto esistente di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Marigliano (NA) – località Via Nuova del Bosco, km 1.800, già autorizzato, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 34 del 05/08/2015 e s.m.i.;
  - b. che l’impianto di cui al punto precedente, in seguito all’ampliamento richiesto, rientra nell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed è, pertanto soggetto all’Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - c. che a mente dell’art. 14 comma 4 L.241/90, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona;
  - d. che, con nota prot. 542138 del 10/08/2017 lo Staff 50.17.92 Valutazioni Ambientali ha comunicato l’avvio del procedimento;
  - e. che, su richiesta della società, il procedimento è stato sospeso per 90 giorni, al fine di consentire il completamento e l’integrazione della documentazione allegata all’istanza per poter raggiungere un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’art 23 del D.Lgs. 50/2016;
  - d. che con nota prot. 722726 del 03/11/2017 e successiva integrazione prot. 759325 del 17/11/2017, la società ha trasmesso la documentazione di cui al punto precedente;
- che con nota prot. 818002 del 12/12/2017, lo Staff 50.17.92 Valutazioni Ambientali ha comunicato il riavvio del procedimento e, in data 21/12/2017 ha dato avviso della pubblicazione

della documentazione, all'esito della procedibilità e del termine entro il quale presentare osservazioni;

## **RILEVATO**

a. che nella conferenza di servizi, iniziata in data 19/01/2018 e conclusa in data 12/07/2019, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi, inizialmente, i seguenti pareri:

a1. il Comune di Marigliano (NA) ha espresso parere negativo, dal punto di vista della compatibilità urbanistica e ambientale, ai sensi dell'art.1 del regolamento PIP, approvato con delibera C.C. n. 42 del 29/07/2008 e s.m.i., che esclude dalla suddetta area i progetti relativi ad opere elencate nell'allegato III alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

a2. la Città Metropolitana di Napoli, con note prot. 121728 del 04/09/2018 e con nota prot. 149964 del 19/11/2018, ha espresso parere favorevole;

a3. i Vigili del Fuoco – Comando di Napoli e l'ATO 3, sebbene convocati, non hanno mai partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere;

a4. Il rappresentante Unico della Regione Campania, il cui parere comprende tutti quelli degli uffici regionali (VIA, AIA, ASL NA3 SUD, ARPAC Dipartimento di Napoli e Genio Civile di Napoli), ha espresso parere sfavorevole;

b. che con nota prot. 791424 del 12/12/2018, è stato trasmesso ai proponenti il verbale conclusivo, con preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10bis L.241/90;

c. che con nota prot. 811995 del 12/12/2018, il proponente ha chiesto e ottenuto una proroga di 30 giorni, rispetto ai termini previsti dall'art. 10bis L.241/90, per il deposito delle osservazioni;

d. che con nota prot. 42611 del 21/01/2019 e successiva "errata corrige", prot. 49897 del 24/01/2019, il proponente ha fornito riscontro al preavviso di diniego di cui all'art. 10bis L.241/90, modificando il progetto con rinuncia allo stoccaggio e al trattamento di tutti i rifiuti pericolosi, nonché all'operazione di miscelazione anche su tutti i rifiuti non pericolosi e riduzione della capacità di trattamento, effettuando una decurtazione di 100 t/g sulla capacità di progetto;

e. che con nota prot. 228035 del 09/04/2019 è stata riconvocata la conferenza di servizi che, dopo alcuni rinvii si è svolta in data 01/07/2019 e in data 12/07/2019;

d. che nella seduta conclusiva del 12/07/2019, il cui verbale si richiama, è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri definitivi:

e1. il Comune di Marigliano (NA), relativamente alle proprie competenze, ha confermato il proprio parere negativo, sia per i motivi riportati al punto a1 del presente provvedimento, sia con riferimento ai quantitativi di rifiuti trattati, al volume di traffico, alla qualità dell'aria, alla diversità del progetto presentato, al titolo abilitativo delle opere edili e alla criticità della situazione ambientale attuale del territorio;

e2. l'ARPAC Dipartimento Napoli, viste le integrazioni prodotte dal proponente, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

e3. l'ARPAC Direzione Generale, in seguito all'istruttoria svolta, ha espresso proposta di parere favorevole all'emanazione del provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale;

e4. la UOD 50.17.08 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con il supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", tenuto conto delle modifiche apportate al progetto da parte del proponente, visto il parere favorevole dell'ARPAC e degli altri Enti, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinato al rispetto delle prescrizioni ARPAC e all'ottenimento del parere favorevole di compatibilità ambientale;

e5. Il Genio Civile di Napoli, considerato che le proprie competenze sono limitate alla realizzazione del capannone industriale dell'impianto in esame, non ha nulla da dichiarare in quanto l'autorizzazione sismica è già stata rilasciata;

e6. l'ASL NA3 SUD, con nota prot. 1298 del 11/07/2019, ha espresso parere igienico sanitario favorevole;

e7. Il Rappresentante Unico della Regione Campania, Avv. Simona Brancaccio – Dirigente dello staff 50.17.92 Valutazioni Ambientali, visti i pareri della UOD 50.17.08 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, dell'ASL NA3 SUD e sulla scorta e per le motivazioni contenute nell'istruttoria ARPAC, nonché della proposta di parere resa dalla stessa, riportante esito favorevole in relazione all'emanazione del provvedimento di V.I.A., ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento;

e8. Il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che il parere sfavorevole del Comune di Napoli, per le motivazioni relative *“ai quantitativi di materiale di rifiuti trattati, al volume di traffico e qualità dell'aria, alla diversità del progetto presentato e al titolo abilitativo delle opere edili che erano destinate ad ospitare un impianto di natura totalmente diversa da quello attualmente proposto”*, è riferito al progetto senza tener conto del ridimensionamento apportato dal proponente nel corso del procedimento, che riduce fortemente tutti gli impatti evidenziati dal Comune e sul quale sono stati espressi i pareri favorevoli dei soggetti aventi specifiche competenze ambientali, riferite alle componenti e matrici ambientali impattate, ai sensi della L.241/90 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., vigenti al tempo di presentazione dell'istanza e per tutte le motivazioni espresse dai partecipanti, ha dichiarato chiusa la conferenza di servizi con parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame, con le condizioni ambientali e le prescrizioni indicate, contemperando la prevalenza delle posizioni espresse.

**CONSIDERATO** che il parere negativo del Comune di Marigliano (NA), oltre che per quanto già evidenziato dal responsabile del Procedimento, in Conferenza di Servizi, non può essere considerato ostativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, come previsto dalla normativa vigente e da consolidata giurisprudenza, per i seguenti motivi:

relativamente agli aspetti ambientali:

- oltre a non essere costruttivo, non riporta quali siano le condizioni e le modifiche da apportare al progetto eventualmente necessarie al superamento del dissenso, così come previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i.;
- le motivazioni sono basate su valutazioni di elementi teorici, non concretamente correlati e quantificati rispetto all'impianto in oggetto, quindi aspecifici e non adeguatamente circostanziati per le finalità del procedimento istruttorio che deve basarsi su dati ed elementi certi, evitando che le valutazioni degli Enti chiamati ad esprimersi siano fondate su presupposti astratti e non quantificabili. In altre parole il sopracitato parere, per gli aspetti ambientali e sanitari, rappresenta un mero dissenso di massima e come tale non considerabile nel procedimento in esame;
- l'art. 1 del regolamento PIP approvato con Delibera C.C. n. 42 del 29/07/2018, integrato con Deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 22 del 31/05/2016 ha *“natura di atto meramente endoprocedimentale. Anzi, per la precisione, si tratta di uno strumento (la mozione) che normalmente non ha la caratteristica di essere rivolta all'esterno. Infatti, la mozione, pur impegnando l'organo destinatario sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, rendendo la sua impugnazione inammissibile per difetto di interesse (Tar Milano 10.5.2004 n. 1653, con riguardo alla mozione di un Consiglio Comunale).”* (cfr. TAR Marche n° 431/2011).

Le succitate Deliberazioni C.C., in quanto espresse da un organo politico, non producono effetti esterni vincolanti per il caso in esame. Inoltre tali delibere sono incentrate genericamente su *“Impianti ad impatto ambientale”* mentre nel caso di specie, dopo

un'istruttoria molto approfondita, si è verificato la compatibilità dell'impianto e quindi degli impatti ambientali dello stesso con il sito in esame. Ad ogni buon fine si precisa che le misure di mitigazione indicate dal proponente o prescritte dagli enti partecipanti alle CdS sono da intendersi come prescrizioni che la società Ri.Genera srl ha l'obbligo di attuare. Al termine dei lavori la società dovrà inviare una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante l'avvenuta attuazione delle succitate misure;

relativamente agli aspetti urbanistici:

- la società Ri.Genera s.r.l., già dal 2015, opera in procedura ordinaria, presso il sito in esame e non in procedura semplificata, (cfr. giusto D.D. n. 34 del 05/08/2015), come tra l'altro già evidenziato nella nota della stessa società prot. 729497 del 19/11/2018 e nei pareri espressi da questa UOD in Conferenza di Servizi. E' evidente che la validità di un PdC non può essere legata al tipo di autorizzazione concessa all'impianto e che fino ad ora il Comune di Marigliano alcun rilievo ha mosso al succitato D.D. 34/2015;
- il parere negativo del Comune di Marigliano, inoltre, si limita ad una generica affermazione di non compatibilità urbanistica ed ambientale in quanto nell'area PIP non è consentita la localizzazione di opere di rilevante impatto ambientale ricomprese nell'All. III parte II D.Lgs. 152/06 e smi. Si sottolinea che le valutazioni sull'impatto ambientale degli impianti rientranti nel suddetto allegato sono di competenza regionale e non comunale, e vanno analizzate caso per caso, non potendo limitarsi ad un generica prescrizione che prescindano dalle caratteristiche dei singoli impianti.  
Si precisa che quanto sopra riportato è stato già indicato dalla società e nei pareri espressi da questa UOD in corso di Conferenza di Servizi e non è stato contestato dal Comune di Marigliano, che si è limitato a ribadire il proprio parere negativo, senza entrare nel merito delle controdeduzioni.

### **CONSIDERATO ALTRESI'**

- a. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota acquisita agli atti con prot. 25627 del 15/01/2020, ha trasmesso alla scrivente UOD 50.17.08 il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 109 e del piano di monitoraggio e controllo di pag.60;
- b. che con D.D. n. 139 del 04/10/2019, lo Staff 501792 – Valutazioni Ambientali ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale.

### **DATO ATTO**

- a. che in data 02/03/2020 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);
- b. che con nota acquisita al prot. 131186 del 28/02/2020, la società ha trasmesso Polizza fideiussoria n. 332417526, emessa da HDI Assicurazioni, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta nell'impianto autorizzato con il presente provvedimento. Tale polizza ha durata dal 17/02/2020 al 17/02/2030 con due ulteriori anni di controllo e garantisce la somma di euro 616.980,00 calcolati secondo la DGR n. 8 del 15/01/2019;
- c. che con nota acquisita al prot. 131186 del 28/02/2020, relativamente ai superamenti delle CSC riscontrati nella falda per il parametro fluoruri la società ha trasmesso perizia giurata a firma del tecnico abilitato, Ing. Giovanni Ferrara, in cui si attesta che *"allo stato attuale l'acqua di pozzo non viene utilizzata a scopi idropotabili, bensì viene adoperata ai soli fini antincendio. Pertanto il rischio di esposizione per i lavoratori/utilizzatori del sito produttivo si può considerare nullo/trascurabile"*. Nella configurazione di progetto dette acque verranno impiegate nel sistema

di lavaggio delle plastiche, nella linea inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti e per la bagnatura dei cumuli e la società dichiara che per tale configurazione non è possibile, allo stato, effettuare una valutazione empirica del rischio di esposizione dei lavoratori.

**RITENUTO** di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ri.Genera s.r.l., per l'impianto Impianto IPPC 5.3.b sito in Marigliano (NA) – località Via Nuova del Bosco, km 1.800.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ri.Genera s.r.l., per l'impianto Impianto IPPC 5.3.b sito in Marigliano (NA) – località Via Nuova del Bosco, km 1.800.;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società Ri.Genera s.r.l., acquisita al prot. 341695 del 12/05/2017 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Raffaele Cioffi e del Prof. Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102 e dalla DGRC 243/15;

3.1.1. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto previsto al punto E1 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.2 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.3 per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte III All.5 Tab.3 col. B scarico in rete fognaria, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

4. **di precisare**, relativamente alla collocazione dell'impianto nell'ex S.I.N. Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano, che la società, entro 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento, visti i superamenti riscontrati nelle acque di falda, dovrà attivare, presso la scrivente UOD 50.17.08, apposito procedimento ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in presenza di contaminazioni del sito.

5. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni due anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo. Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituito dall'A.I.A.;

8. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. **di precisare** che la società ha trasmesso nota a firma dell'Ing. Giovanni Ferrara, acquisita agli atti con prot. 678447 del 11/11/2019, in cui si attesta, alla luce della Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente (R.U. Prot. 0012422/GAB del 17/06/2015), la non assoggettabilità alla Relazione di Riferimento di cui all'art. 3 comma 3 D.M. 272/14, in quanto le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo non rientrano tra quelle pericolose di cui al regolamento REACH e in particolare all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

10. **di prescrivere** che la Società assolva tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e, prima di dare esecuzione alle variazioni autorizzate col presente provvedimento, invii alla scrivente UOD copia dell'avvenuta trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, con apposito modello PIN ministeriale. Nel caso in cui le variazioni autorizzate col presente provvedimento comportino un aggravio del rischio incendio, la società dovrà attenersi al rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019;

11. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 14 del presente provvedimento. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione.

La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

12. **di prescrivere** che la società completi i lavori per adeguare l'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, dandone

comunicazione a questa UOD. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

13. **di prescrivere** che, prima di dare esecuzione alle variazioni autorizzate col presente provvedimento, il gestore aggiorni, se necessario, il "Piano di emergenza interna", trasmesso al Prefetto territorialmente competente e a questa UOD, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, con nota acquisita al prot. 153004 del 08/03/2019;

14. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

15. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio del nuovo impianto, la società concordi con l'ASL competente un piano di rilievi strumentali della concentrazione in aria dei fluoruri, nonché le eventuali idonee misure preventive e protettive per i lavoratori esposti, qualora necessarie. Il suddetto piano dovrà essere trasmesso a questa UOD in uno alla comunicazione di cui al punto 14.;

16. **di dare atto** che la presente autorizzazione, ai sensi dell' art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 16/02/2030, data di scadenza della durata della polizza fideiussoria n. 332417526 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La validità dell'autorizzazione potrà essere confermata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

17. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

18. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo;

19. **di precisare** che i controlli, anche di tipo documentale, di cui all'art. 28 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA - non sono di competenza della scrivente UOD 50.17.08, in quanto l'ufficio competente in materia di valutazioni ambientali è lo Staff 50.17.92;

20. **di precisare** che, nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 58 del 06/03/2017, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 24/04/2008, pari a euro 1.500 (tale tariffa dovrà eventualmente essere rimodulata, ai sensi del D.M. 58/2017, quando la Regione Campania emetterà apposito provvedimento);
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

21. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: “tariffa controllo AIA” e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

22 **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Marigliano (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

23. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

24. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

25. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

26. **di notificare** il presente provvedimento alla Ri.Genera s.r.l., con sede legale in Polpenazze del Garda(BS) - Via Montecanale, 19/21;

27. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Marigliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 SUD, all' Ente Idrico Campano, allo Staff 50.17.92 – Valutazioni Ambientali, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

28. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonio Ramondo**